

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTO DECENTRATO DI DESTINAZIONE
RISORSE PER L'ANNO 2020.

LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA/LE OO.SS.-
RSU

(Delibera di G.C. nr. 82 del 23.07.2020)

Premesso che:

- in data 18.12.2020 veniva sottoscritto il contratto decentrato integrativo (CCDI) – parte normativa;
- con nota email del 22.12.2020 veniva convocata la delegazione trattante in videoconferenza per il giorno 28 dicembre 2020 avente all'ordine del giorno contrattazione fondo 2020;
- nella riunione suddetta la parte pubblica illustrava una proiezione sulla ipotesi di ripartizione del fondo salario accessorio 2020 in conformità delle indicazioni e delle prescrizioni del CCNL Enti Locali del 21.05.2018 e delle linee guida formulate con atto di Giunta nr. 152 del 17.12.2020;
- dopo ampia ed articolata discussione la parte sindacale, all'unanimità, ha dichiarato di voler sottoscrivere la proposta così come formulata dalla parte pubblica precisando che le somme eventualmente residue tra i vari istituti vadano a confluire nella performance individuale ed organizzativa nella stessa percentuale;
- con Delibera di G.C. nr. 156 del 30.12.2020, immediatamente esecutiva, veniva autorizzata la sottoscrizione definitiva del CCDI anno 2020;
- Visto l'art. 40, comma 3-bis, del D. Lgs. 165/2001 nel testo novellato dall'art. 11 del D. lgs. N. 75/2017, che dispone: *“Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi*

organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.

- Ritenuto, pertanto, di dover approvare definitivamente il CCDI per la destinazione delle risorse 2020,

APPROVANO

L'allegato atto di destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2020.

Illustrazione dell'articolato del contratto

Articolo 1

Viene individuato il quadro normativo e contrattuale all'interno del quale si inserisce il contratto collettivo decentrato oggetto della presente relazione.

Articolo 2

Si definisce che il contenuto del contratto viene applicato a tutti i lavoratori a tempo determinato e indeterminato nonché per quanto compatibile ad altre forme contrattuali di lavoro, con espressa esclusione dei Dirigenti.

Articolo 3

Viene stabilita la durata della efficacia del contratto e l'inizio della produzione dei propri effetti giuridici.

Articolo 4

Viene definito che annualmente verrà verificato lo stato di attuazione del contratto oggetto della relazione, mediante incontro tra le delegazioni parte pubblica e delegazione parte trattante.

Articolo 5

Si definiscono le modalità e i tempi per procedere all'eventuale interpretazione autentica di norme del CCDI sulle quali insorgessero controversie, precisando che l'interpretazione decorrerà dall'inizio della vigenza del CCDI.

Articolo 6

Viene disciplinata la composizione delle delegazioni trattanti, di parte pubblica e di parte sindacale.

Articolo 7

E' dettata la disciplina generale connessa all'attività di contrattazione integrativa e di come si articola l'attività negoziale in tutte le sue varie fasi.

Articolo 8

Viene stabilito che la determinazione annuale delle risorse economiche è di competenza dell'Amministrazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal CCNL; viene inoltre normato lo stanziamento delle risorse variabili aggiuntiva di cui all'art. 15 comma 2 del CCNL 01/04/1999.

Articoli 9-10

Vengono definiti gli strumenti di premialità individuale prevedendo:

- a) Compensi diretti ad incentivare il merito
- b) Progressioni economiche orizzontali
- c) Incentivi ai sensi della contrattazione collettiva nazionale
- d) Vengono definiti, genericamente, i criteri per l'istituto della progressione economica orizzontale.

Articolo 11 – 12 – 13

In questi articoli, vengono dettagliatamente indicate le fattispecie, i criteri ed i valori per la determinazione delle indennità di rischio, indennità di disagio e maneggio valori. Vengono definiti, inoltre, i criteri e le modalità da adottare per l'erogazione delle indennità previste dai suddetti articoli.

Vengono previste le fattispecie, i criteri ed i valori per la determinazione delle indennità per particolare responsabilità; vengono definiti i criteri di valutazione tenendo conto del grado di responsabilità in carico ai dipendenti individuati dal Responsabile del Servizio, a cui viene erogata la indennità per particolare

responsabilità; viene inserita nell'articolo apposita tabella per la pesatura delle varie voci di responsabilità; viene garantita l'omogeneità del metodo valutativo; viene determinato che l'indennità è erogata annualmente e rapportata al periodo di presenza a prescindere che il rapporto di lavoro sia a tempo pieno o parziale.

Articolo 14

Vengono normati i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge prevedendo:

- a) Compensi derivanti da sponsorizzazioni, convenzioni, contributi ai sensi art. 15, comma 1, lett. d)
- b) Compensi per progettazione, pianificazione, avvocatura, recupero evasione ICI ai sensi art. 15, comma 1, lett. k)
- c) Compensi per attuazione dei piani di razionalizzazione.

Articoli 15 – 16 – 17

Disciplina di alcuni compensi da applicarsi alle risorse che dovranno essere specificatamente quantificate di anno in anno.

Articoli 18 – 19

Le parti convengono di non elevare il numero di volte in cui ciascun dipendente può essere posto in reperibilità e di non elevare il numero mensile di turni notturni.

Articolo 20

Contiene tutte le iniziative che l'Ente adotta in materia di salute e sicurezza sul lavoro in favore dei dipendenti.

Articoli da 21 a 27

Disciplinano condizioni e modalità di lavoro, a tempo parziale e a tempo pieno, lo straordinario, la banca delle ore, l'organizzazione dei servizi, le innovazioni tecnologiche recependo quanto previsto dal CCNL 2016/2018.

Articoli 28 – 29

Contengono la determinazione e la disciplina delle risorse finalizzate alla corresponsione delle retribuzioni di posizione e di risultato delle Posizioni organizzative.

Articoli 30 – 31 – 32 – 33

Le disposizioni riguardano sostanzialmente il personale della Polizia Locale. Viene ribadita la riduzione dell'orario settimanale di lavoro a 35 ore già operata da questo Ente e viene introdotta la indennità di funzione che è assorbente della indennità per particolari responsabilità.

Articolo 34

Disciplina le situazioni e le condizioni in cui viene escluso il lavoro notturno.

Articolo 35

Si rimanda ad apposita regolamentazione comunale la disciplina di cui all'art. 56-ter del CCNL 21 maggio 2018.

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Sulla base dei criteri di cui al contratto menzionato le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:

Allegato 1 - Tabella analitica della costituzione del fondo.

B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Sulla base dei criteri di cui all'articolo 67 CCNL del 21.05.2018 le risorse sono utilizzate nel seguente modo:

Istituti contrattuali applicati	Importo
Premi correlati alla performance organizzativa (art. 68, comma 2, lett. a), CCNL 21.05.2018)	10.000,00
Premi correlati alla performance organizzativa (art. 68, comma 2, lett. b), CCNL 21.05.2018)	41.380,33
Indennità condizioni di lavoro (art. 68, comma 2, lett. c), CCNL 21.05.2018)	6.000,00

Indennità di turno, reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1, CCNL 14.09.2000 (art. 68, comma 2, lett. d), CCNL 21.05.2018	17.500,00
Indennità per specifiche responsabilità secondo le discipline di cui all'art. 70 quinquies CCNL 21.05.2018 (art. 68, comma 2, lett. e), CCNL 21.05.2018)	27.000,00
Indennità di servizio esterno polizia locale (art. 68, comma 2, lett. f), CCNL 21.05.2018)	4.000,00
Indennità di funzione polizia locale (art. 68, comma 2, lett. f), CCNL 21.05.2018)	2.000,00
Progressioni orizzontali storiche anni precedenti 8art. 68, comma 1, CCNL 21.05.2018)	20.433,38
Indennità di comparto (art. 68, comma 1, CCNL 21.05.2018)	14.334,52
Altro	
TOTALE	142.648,23

Atessa, 31.12.2020

LA RSU/OO.SS.

(Firmatarie dell'accordo)

F.to Zinni Sergio (Cgil-Fp)

F.to Bernardo Bernabeo (CSA-RAL)

F.to Romagnoli Pasquale Rsu

F.to Calabrese Maurizio Rsu

F.to Di Domenica Domenico Rsu

La Delegazione Trattante di
Parte Pubblica

Il Presidente

F.to Jean Dominique Di Felice

